



# Procura della Repubblica di Lecce

## DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

art. 555 e seguenti c.p.p.

Nr. 7771/2013 R.G.N.R.

Il Pubblico Ministero *Dott.ssa Carmen Ruggiero*,  
concluse le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

1. **SAVASTA Antonio**, nato a Barletta l'01.04.1965 e res.te Bisceglie alla via San Felice snc – *elettivamente domiciliato presso difensore, Avv. Massimo Manfreda*;  
assistito dai difensori *di fiducia*, Avv. Guido Calvi del Foro di Roma con studio leg. in Roma via Giovanni Nicotera 29 ed Avv. Massimo Manfreda del Foro di Brindisi con studio leg. in Brindisi alla via Lanzotto nr. 3/O;
2. **LOSAPIO Giacomo**, nato il 27.07.1958 a Bisceglie ed ivi res.te via Pozzo Marrone nr. 70 – *domicilio dichiarato*;  
assistito dal difensore *di fiducia*, Avv. Giacomo Ragno del Foro di Trani con studio leg. in Molfetta alla via Bari nr. 6;
3. **SAVASTA Francesco Paolo**, nato a Barletta il 02.06.1970 e residente in Trani alla via Casale nr. 13 – *domicilio dichiarato*;  
assistito dal difensore *d'Ufficio*, Avv. Francesco Maria De Giorgi del Foro di Lecce con studio leg. in Lecce alla via Garibaldi nr. 3;
4. **SAVASTA Emilia Maria**, nata a Barletta il 04.06.1973 ed ivi res.te alla via Roma nr. 59;  
assistito dal difensore *d'Ufficio*, Avv. Francesco Maria De Giorgi del Foro di Lecce con studio leg. in Lecce alla via Garibaldi nr. 3;
5. **SANSEVERINO Angelo** nato a Bari il 04.08.1950 ed ivi res.te alla via Sabotino nr. 69 – *elettivamente domiciliato presso difensore, Avv. Domenico Griseta*;  
assistito dal difensore *di fiducia*, Avv. Domenico Griseta del Foro di Bari con studio leg. in Bari-Carbonara, via Ponte nr. 24;
6. **MISINO Giovanni**, nato a Bisceglie il 08.08.1950 ed ivi res.te alla via Veneto nr. 59 – *domicilio dichiarato*;  
assistito dal difensore *di fiducia*, Avv. Mario Malcangi del Foro di Trani con studio leg. in Trani via Umberto n. 289;
7. **RECCHIA Antonio**, nato ad Andria il 22.08.1968 ed ivi res.te alla via Regina Margherita nr. 58 – *domicilio dichiarato*;  
assistito dal difensore *di fiducia*, Avv. Maria Rosaria De Cosmo del Foro di Trani con studio leg. in Molfetta, via Bari nr. 6;

**IMPUTATI**

per gli ipotizzati reati:

*di cui all'allegata imputazione*

**identificato il responsabile civile in: //**

**identificata la parte offesa in:**

- COSMAI Donato, nato a Bisceglie il 01.09.1948 ed ivi res.te via Monte Pasubio nr. 81;
- DIMICCOLI Giuseppe, nato A Barletta il 14.01.1963 ed ivi res.te via Manfredi n.14;

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

- Informativa n. 20/3 datata 25.02.2013 trasmessa dalla P.G. Carabinieri della Procura di Lecce, con denuncia sporta dalla persona offesa Cosmai Donato con uniti allegati;
- Denuncia sporta da Dimiccoli Giuseppe e depositata presso la Procura di Lecce in data 18.01.2013 con allegati richiamati;
- Informativa n. 239/5 datata 13.11.2013 trasmessa dalla P.G. Carabinieri della Procura di Lecce, con accertamenti di pg, verbali di sommarie informazioni e documentazione allegata;
- Informativa n. 239/9 datata 06.12.2013 trasmessa dalla P.G. Carabinieri della Procura di Lecce, con plico contenente documentazione in copia inerente il fasc. 1081 RG della Procura di Trani allegata;
- Informativa n. 2239/10 datata 04.02.2014 trasmessa dalla P.G. Carabinieri della Procura di Lecce, con indagini, rilievi ed accertamenti di pg, esecuzione provv.to dell'Ag e documentazione allegata;
- Atti processuali rivenienti dal fascicolo proc. 4525/2013 RG-Ignoti - RIUNITO;
- Consulenza tecnica del C.T. del PM - Arch. Loredana Magurano, depositata in data 23.12.2015;

Visti gli artt. 550,551,552 c.p.p.

**DISPONE**

la citazione della persona imputata e per i reati sopraindicati davanti al Tribunale Monocratico di  
LECCE Sezione Seconde Penale - Aula: 3 - (Giudice Dr. Rizzo)  
06.07.17 presso le aule di udienza della relativa sede giudiziaria per il giorno  
06.07.17 alle ore 09.30 con continuazione.

**AVVERTE**

La persona offesa che ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo penale; pertanto, ove non intenda costituirsi parte civile (previa nomina di un difensore) al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, non è obbligata a comparire alla udienza innanzi indicata. Nel caso in cui sia necessario assumere la sua testimonianza, sarà citata a comparire in una udienza successiva, ed in tal caso avrà l'obbligo a comparire.

INDAGATI

In ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 30 e 44 lett. c) D.P.R. 380/01, 181 comma 1 bis lett. b) D. Lgs. n.42/04, perchè, in concorso tra loro, Savasta Antonio, Savasta Francesco, Savasta Emilia Maria in qualità di proprietari e di richiedenti dei titoli edilizi autorizzativi, Sanseverino Angelo, in qualità di amministratore unico della "Gestione Eventi s.r.l." conduttrice dell'immobile denominato Masseria San Felice, Recchia Antonio in qualità di progettista e direttore dei lavori, LOSAPIO Giacomo, quale dirigente Ufficio Tecnico sportello unico - edilizia urbanistica, MISINO Giovanni, quale responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria 23/2011 e del certificato agibilità del 09.10.2012, realizzavano in zona agricola omogenea e così classificata dal PRG vigente nella quale era possibile svolgere esclusivamente attività agricole e zootecniche, una lottizzazione abusiva consistita nella trasformazione urbanistico-edilizia della masseria San Felice, immobile di interesse storico e ambientale (come da specifica disciplina delle NTA del PRG art. 28 e delibera n.149/2007 del Consiglio Comunale) e paesaggistico ricompreso nella tutela del PUTT art.3.04 punto 1.08 in relazione all'art. 3.05 punto 4 come complesso di edifici e manufatti di interesse storico ed ambientale, sul quale vigeva "divieto assoluto di nuove costruzioni, demolizioni e trasformazione" in una struttura turistico alberghiera attraverso la esecuzione, in assenza di idonei e validi titoli autorizzativi urbanistico - edilizi e paesaggistici, di rilevanti modifiche ed ampliamenti; in particolare:

- Savasta Antonio e c Recchia realizzavano tra il 27 ed il 30.04.2010 in assenza di permesso di costruire una tettoia di metri quadri 213 costituita da pilastri e copertura con pesanti travoni in legno, nel mentre si accertava che Savasta in qualità di proprietario e Recchia in qualità di progettista il 26 Maggio 2010 presentavano una denuncia di inizio attività per la realizzazione di una struttura precaria amovibile in legno a cui era allegata una relazione tecnica asseverativa a firma del Recchia nella quale si dava atto della conformità delle opere allo strumento urbanistico vigente e alle norme tecniche;
- Sanseverino, Savasta Antonio, Savasta Francesco e Savasta Emilia in qualità di proprietari e Recchia in qualità di progettista, tutti firmatari del progetto di ampliamento e adeguamento funzionale della struttura alberghiera Masseria San felice e Sanseverino altresì quale richiedente il rilascio del relativo permesso di costruire, realizzavano un ampliamento consistito nella chiusura della tettoia trasformata in sala ristorante, realizzazione dei bagni e delle cucine (peraltro ulteriormente difformi da quanto indicato in progetto), e con l'evidenza dell'avvio del cantiere anche per le altre opere, non consentito, giacché superiore nel massimo del 100% dell'esistente sia come superficie coperta sia come volume, previsto dall'art. 5 D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. n.440/2000 e dall'atto di indirizzo della regione Puglia bollettino ufficiale n.4/2008, trattandosi di ampliamento riferito non solo alla superficie di metri quadri 625,36 della masseria ma anche ai metri quadri 213,83 della tettoia illecitamente realizzata, il tutto in assenza di idoneo titolo abilitativo, non risultando mai rilasciato il permesso di costruire previsto al punto 5 della delibera n.26 del 18.04.2011 di approvazione definitiva della variante al PRG per l'ampliamento e adeguamento funzionale della struttura turistica alberghiera masseria San Felice, adottata dal comune di Bisceglie a conclusione della conferenza dei servizi, provvedimento comunque illecito e illegittimo come tale inidoneo ad autorizzare tale variante conseguentemente al rilascio del predetto permesso di costruire, perché fondato sulla falsa rappresentazione di quanto legittimamente esistente, e dovendosi ritenere illecito e dunque inesistente il permesso di costruire in sanatoria n.23 del 30.06.2011 rilasciato dal Losapio, in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico a seguito di istruttoria del Misino, responsabile del relativo procedimento, in accoglimento della richiesta di Sanseverino di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 avanzata in data 25.05.2011 giacché per tutto quanto innanzi evidenziato difettava la doppia conformità urbanistica delle opere;



- Savasta Antonio, Savasta Francesco, Savasta Emilia e Sanseverino Angelo proseguivano nella opera di trasformazione urbanistico-edilizia eseguendo in assenza di idonei titoli autorizzativi lavori di ampliamento e di realizzazione del complesso turistico, mediante pavimentazione di aree esterne, realizzazione di impianti (vasche imof) di alloggio gruppo elettrogeno, di vani adibiti a spogliatoi, di delimitazione con murature delle aree di servizio nonché con opere di delimitazione con muretto in cemento armato e rete, della zona a parcheggio; trasformando altresì la zona a verde e a parcheggio in un'unica area spianata con breccia per esclusivo uso a parcheggio, realizzando da ultimo opere di modifica delle strutture interne di cucina e bagni indicate con SCIA del 2.5.2013;  
In Bisceglie a tutto il 2.5.2013 con permanenza.



Si avverte la persona imputata che:

- 1) qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 *bis*, 420 *ter*, 420 *quater*, 420 *quinquies* del codice di procedura penale e si potrà procedere in sua assenza nei casi previsti;
- 2) ha facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia, ove non l'abbia già fatto, e che in mancanza sarà assistita da un difensore di ufficio;
- 3) che, ove ricorrano i presupposti di legge, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, potrà presentare le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena, rispettivamente previste dagli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale ovvero presentare richiesta di oblazione;
- 4) ha facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 141 *bis* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ove ne ricorrano i presupposti, qualora non ne abbia già beneficiato, l'ammissione alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* del codice penale per i reati ivi previsti e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
- 5) Il fascicolo delle indagini preliminari si trova depositato nella segreteria di questa Procura e che le parti ed i difensori hanno facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 20-02-19

IL CANCELLIERE  
ANNA RITA MARTI

*Il Sub. Procuratore della Repubblica*  
*Dot. ssa Carmen Piazzino*

PROCURA D.  
LECCO